

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### PREMESSA

Il testo unico della radiotelevisione è emanato nell'esercizio della delega conferita al Governo in base all'art. 16 della legge 3 maggio 2004, n.112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI. Esso contiene un'organica ricostruzione della disciplina vigente in materia di radiodiffusione ed è ispirato ai principi di coordinamento, semplificazione, armonizzazione ed efficacia che presiedono alla compilazione dei testi unici.

Il testo unico della radiotelevisione completa l'intervento di riordino della materia della comunicazione- ad eccezione della stampa, dello spettacolo e della propaganda elettorale- avviata con l'emanazione del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259).

Il codice delle comunicazioni elettroniche ed il testo unico della radiotelevisione possono considerarsi, nonostante il lasso temporale che li separa, un unicum normativo, improntato, nel solco già tracciato dalla legge n. 249 del 1997 e dalla legge n. 112 del 2004, al "diritto della convergenza", ossia all'uniforme e comune regolazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Tale uniformità – che è stata tenuta ben presente nella redazione del testo unico- non esclude tuttavia alcune differenze tra la disciplina , generale, delle reti di comunicazione elettronica e quella, speciale, delle reti di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale specialità è giustificata, in linea con quanto disposto nelle direttive 2002/20 CE e 2002/21/CE, dal conseguimento nella materia radiotelevisiva degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, quali l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze e la promozione di tecnologie innovative.

Una disciplina specifica si pone inoltre per i contenuti radiotelevisivi, regolati a livello comunitario dalla direttiva "TV senza frontiere" (direttiva 89/552/CE, modificata dalla direttiva 97/36/CE). Anche per la parte dedicata ai contenuti, il testo unico coordina la normativa nel tempo stratificatasi unificando, talvolta, anche la natura della fonte.

Il testo unico è stato redatto anche con l'apporto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui la legge n. 112 prevede l'intesa. La ratio di tale previsione – peraltro rispondente al clima di leale ed efficace collaborazione tra Governo ed Autorità sottolineato nell'ultima Relazione di quest'ultima al Parlamento – risiede nella necessità di coordinare la disciplina di rango primario con i regolamenti dell'Autorità che, a partire dalla sua istituzione, hanno profondamente innovato il quadro normativo.

Il testo unico interviene in una materia che ha subito in circa trenta anni profondi cambiamenti, non soltanto legislativi. Molto hanno influito sul mutamento del mondo della radiotelevisione l'iniziativa e lo sviluppo naturale del mercato, l'affermazione di nuove tecnologie, la giurisprudenza della Corte costituzionale, sovente intervenuta nella materia radiotelevisiva. Tali fattori hanno contribuito al passaggio dal monopolio statale del sistema radiotelevisivo ("Il servizio è riservato allo Stato" recitava l'art. 1 della legge 103 del 1975) alla liberalizzazione dell'impresa radiotelevisiva, dapprima solo a livello locale (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976) e, successivamente (dopo la pronuncia n. 148 del 1981), anche a livello nazionale. Segna, peraltro, una fondamentale tappa verso la piena liberalizzazione del settore la direttiva europea "TV senza frontiere" che, considerando le attività televisive un servizio ai sensi del Trattato, stabilisce disposizioni a tutela della libera circolazione e del principio di libertà di espressione quale sancito dall'art. 10, paragrafo 1 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In recepimento di tale direttiva ed allo scopo di dare finalmente una sistemazione organica alla materia radiotelevisiva viene varata nel 1990 la prima legge di sistema (l. 223/90). Ad essa seguiranno nuovi interventi del legislatore, sia al fine di dare più completa attuazione alla normativa europea, sia per colmare insufficienza nella regolamentazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Ma è un nuovo intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 420 del 1994) sui limiti antitrust indicati dalla legge n. 223 a rendere necessaria l'approvazione di una nuova legge (l. 249 del 1997) che, oltre a rivedere, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte, i limiti concorrenziali, provvede a recepire il nuovo quadro comunitario in materia di liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione e ad istituire l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, autorità indipendente di garanzia e di regolazione del settore delle comunicazioni. Alla legge 249 seguono altre leggi finalizzate a recepire le modifiche nel frattempo apportate alla direttiva TV senza frontiere (l. 122 del 1998) o a prorogare il regime transitorio in attesa del rilascio delle concessioni ai soggetti legittimamente operanti (l. 78 del 99). Nel frattempo, si affaccia sul panorama della radiotelevisione, caratterizzato da una scarsità di frequenze (si pensi che il piano di assegnazione delle frequenze dell'Autorità prevede solo otto concessioni in ambito nazionale destinate all'emittenza privata), la possibilità di moltiplicare i canali e, quindi, l'offerta radiotelevisiva attraverso l'utilizzo della nuova tecnologia digitale terrestre. Ampliare l'offerta di programmi equivale ad aumentare il pluralismo e l'offerta di informazione ed a consentire a chiunque ne abbia i requisiti di far sentire la propria voce. Tale possibilità viene ulteriormente accresciuta dalla netta separazione tra la figura dell'operatore di rete (che possiede la rete e le frequenze e veicola i programmi) e la figura del fornitore di contenuti (che è l'editore dei programmi) e dalla previsione che ogni operatore di rete sia tenuto ad offrire a terzi il

40 per cento delle proprie risorse di rete. La disciplina dell'accesso alle reti da parte dei fornitori di contenuti è, peraltro, affidata all'Autorità, che stabilisce (v. il recente regolamento 253/04) le regole che garantiscano, in presenza di risorse frequenziali insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l'accesso alle radiofrequenze in condizioni di parità di trattamento.

A regolare in modo embrionale il primo approccio alla nuova tecnologia è la legge n.66 del 2001 che, peraltro, stabilisce una precisa data – il 31 dicembre 2006 – per la definitiva conversione della tecnica di trasmissione da analogica a digitale. La legge affida all'Autorità il compito di regolare l'introduzione, anche in fase di sperimentazione, della nuova tecnologia. L'Autorità, con il regolamento 435 del 2001 e con il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (delibera n. 15/03) getta le basi per una nuova, organica disciplina di settore, che trova espressione nella legge di sistema n. 112 del 2004.

La legge 112 è una legge di principi, realizza il "diritto della convergenza" mediante la creazione del nuovo sistema integrato delle comunicazioni, regola compiutamente l'introduzione della nuova tecnica trasmissiva digitale terrestre, sia nella fase del c.d. switch-over (ossia della contemporanea trasmissione sia in tecnica analogica che in tecnica digitale) sia nella fase dello switch-off (successiva alla definitiva conversione al sistema digitale, prevista per il 31.12.2006), assecondando l'affermazione più piena del pluralismo attraverso la moltiplicazione dei canali, offrendo una adeguata risposta alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 466 del 2002) ed agli indirizzi espressi nel messaggio del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2002 sul pluralismo, regola le competenze statali e quelle regionali alla luce della riforma del Titolo V della costituzione, reca un nuovo assetto della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevedendone la privatizzazione secondo le linee del programma di governo in tema di imprese pubbliche, conferisce al Governo la delega per compilare un testo unico delle disposizioni che costituiscono l'ordinamento della comunicazione radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento, nel rispetto della costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee. Non vi è dubbio, infatti, che i numerosi interventi legislativi succedutisi talvolta in maniera frammentaria e disorganica rendessero necessaria la raccolta in un testo unico di tutta la disciplina vigente nella materia radiotelevisiva. Non bisogna poi trascurare di considerare che con la legge 112 anche l'emittenza locale ottiene nuove opportunità di sviluppo, nella direzione di un rafforzato pluralismo, mediante l'estensione a sei bacini – quasi un terzo delle regioni italiane - dell'ambito territoriale in cui è consentito loro trasmettere e la facoltà di diffondere programmi in interconnessione con altre emittenti locali per ben dodici ore .

## **STRUTTURA DEL TESTO UNICO**

Composto di dieci titoli, suddivisi in Capi ed articoli, il testo unico definisce anzitutto i principi della materia, tratti dalla costituzione e dalla legislazione primaria. Quindi, passa ad indicare i soggetti che costituiscono gli organi di governo della materia della radiodiffusione (Ministero delle comunicazioni, Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Regioni e Corecom). Particolare attenzione è stata dedicata alle competenze dell'Autorità, aggiornate sulla base della normativa succedutasi dal 1997 nel settore radiotelevisivo. Esse si affiancano alle competenze in materia di comunicazioni elettroniche, già notificate alla Commissione Europea in virtù di quanto disposto dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Il titolo III contiene la disciplina delle attività: attività di operatore di rete radiotelevisiva; attività di fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo, e radiofonici su frequenze terrestri, in ambito nazionale e locale; attività di fornitore di servizi.

Il titolo IV reca le norme a tutela dell'utente: diritto di rettifica, tutela dei minori nella programmazione televisiva, trasmissioni transfrontaliere, pubblicità.

Il titolo V è dedicato alla disciplina dello spettro elettromagnetico ed alla pianificazione delle frequenze.

Alla disciplina a tutela della concorrenza e del mercato, anche per gli aspetti che involgono il pluralismo dell'informazione, è dedicato il titolo VI, mentre il successivo titolo VII contiene le norme riguardanti la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee.

Il titolo VIII reca la disciplina organica della RAI radiotelevisione italiana spa, concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Il titolo IX concerne i poteri della Commissione parlamentare di vigilanza, mentre il titolo X contiene, oltre alle norme sulle abrogazioni e finali, quelle sulle sanzioni. Va a questo proposito dato atto dello sforzo compiuto per riordinare sistematicamente le fattispecie di violazione e le

relative sanzioni di competenza, rispettivamente, dell'Autorità e del Ministero, pervenendo ad una elencazione chiara ed organica che non sembra poter dare adito ad incertezze, anche sul piano procedimentale.

## **ANALISI DEGLI ARTICOLI**

Si espone di seguito il contenuto dei singoli articoli.

L'articolo **1** reca l'oggetto del testo unico che contiene:

- a) i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale e lo adeguano all'introduzione della tecnologia digitale e al processo di convergenza multimediale, desunti dell'articolo 1, comma 1, della legge 112/2004
- b) le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie ad assicurare il loro coordinamento e la miglior attuazione delle norme di diritto internazionale e degli obblighi derivanti dal quadro comunitario, secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge di delega.

L'articolo **2** reca le definizioni desunte, in massima parte, dalla legge 112/2004. Ulteriori definizioni sono desunte dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva ed, in particolare, dalla delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativamente alle trasmissioni digitali terrestri, dalla legge n. 122/98, relativamente ai produttori indipendenti, dalla delibera dell'Autorità n. 78/98 relativamente alle emittenti televisive analogiche, dalla delibera dell'Autorità n. 538/01/CONS, relativamente alle definizioni delle trasmissioni pubblicitarie.

L'articolo **3** detta i principi costituzionali ai quali si informa il sistema radiotelevisivo, desunti dall'articolo 3 della legge di delega. Sono principi fondamentali la garanzia del pluralismo, la tutela della libertà di espressione, nella duplice forma della libertà di informare ed essere informati, l'obiettività, l'imparzialità e la completezza dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze, la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico ed ambientale, il rispetto della dignità umana, della salute, dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori.

L'articolo 4 reca i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti, desunti dall'articolo 4 della legge di delega. In particolare, al comma 1, vengono garantiti:

- a) l'accesso dell'utente ad un'ampia varietà di informazioni e programmi, favorendo, in condizioni di pluralismo e concorrenza, lo sviluppo dell'evoluzione tecnologica;
- b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, a tal fine vietando i messaggi cifrati e di carattere subliminale o che contengano incitamento all'odio e alla violenza o che siano in grado di nuocere allo sviluppo dei minori, secondo quanto previsto dalle direttive europee sulle trasmissioni televisive;
- c) la diffusione di messaggi pubblicitari e di televendite leali ed oneste, nel rispetto della dignità della persona e dei minori;
- d) la diffusione di messaggi sponsorizzati che siano riconosciuti come tali dagli utenti e rispettino l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti;
- e) la trasmissione di rettifica nei casi previsti dalla normativa comunitaria;
- f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali in chiaro sulle frequenze terrestri;
- g) la diffusione in chiaro degli eventi di particolare rilevanza per la società, secondo quanto previsto dalla direttiva Tv senza frontiere del 1997;

E', inoltre, favorita la ricezione dei programmi da parte dei cittadini con disabilità sensoriali (comma 2) e si prescrive che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legislazione vigente in materia di tutela della riservatezza (comma 3).

L'articolo 5 detta i principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, conformemente all'articolo 5 della legge di delega. Tale garanzia si esplica attraverso i seguenti principi:

- a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa vietando la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
- b) previsione di differenti titoli abilitativi, secondo quanto prevede l'art. 5, comma 1, lett. b), della legge di delega, per l'esercizio delle attività di fornitore di contenuti, di fornitore di servizi e di operatore di rete, con la previsione del regime dell'autorizzazione in conformità alle direttive europee in materia di comunicazioni elettroniche. Come prevede la citata normativa europea, l'assegnazione delle radiofrequenze è effettuata con distinto provvedimento.

- c) previsione di distinti titoli abilitativi per lo svolgimento di attività su frequenze terrestri, via cavo e via satellite, anche effettuate da uno stesso soggetto, e previsione di una durata non inferiore a 12 anni per le attività su frequenze terrestri;
- d) previsione di distinti titoli per le attività in ambito nazionale e locale, prevedendo, comunque, che uno stesso soggetto non possa essere contemporaneamente titolare di attività di fornitura di programmi televisivi o radiofonici in ambito nazionale e locale (confermando il principio già contenuto nella legge n. 223/90);
- e) obbligo, per gli operatori di rete, di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti indipendenti e di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli accordi tecnici in materia di accesso alla capacità trasmissiva
- f) obbligo, per i fornitori di contenuti, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, nel rispetto, comunque, dei diritti di esclusiva e della libera negoziazione tra le parti;
- g) obbligo di separazione contabile o societaria quando uno stesso soggetto sia contemporaneamente titolare di autorizzazioni per fornitore di contenuti, operatore di rete o fornitore di servizi;
- h) diritto del fornitore di contenuti di effettuare collegamenti in diretta sulle frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;
- i) obbligo per le emittenti nazionali e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di diffondere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale stato rilasciato il titolo abilitativi, salve le deroghe stabilite per legge;
- j) previsione di forme di tutela per le minoranze linguistiche.

L'articolo 6 detta i principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea, in accordo con quanto previsto dalla direttiva Tv senza Frontiere del 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE e dalla legge n. 122 del 1998.

L'articolo 7 contiene i principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo, desunti dall'articolo 6 della legge di delega. In particolare, la disciplina dell'informazione radiotelevisiva deve garantire la presentazione veritiera dei fatti, la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio, l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento, la trasmissione dei comunicati ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge, il divieto di

manipolare le informazioni in maniera non riconoscibile allo spettatore, il divieto di sponsorizzazione dei notiziari.

L'articolo **8** detta i principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale, desunti dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge di delega, mantenendo il principio della riserva di un terzo della capacità trasmissiva del piano di assegnazione ai soggetti locali, anche nella nuova tecnica digitale terrestre.

L'articolo **9** individua le competenze del Ministero delle comunicazioni, secondo quanto previsto dal recente decreto legislativo n. 366 del 2003, gli organi consultivi del Ministro delle comunicazioni nonché i Comitati che operano nel settore radiotelevisivo presso lo stesso Ministero.

L'articolo **10** individua le funzioni svolte in materia radiotelevisiva dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con riferimento a quelle previste dalla legge n. 249 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni nonché a quelle introdotte *ex novo* dalla legge di delega.

L'articolo **11** mantiene ferme le competenze in materia radiotelevisiva rivestite da altri organi in base alla normativa vigente (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Garante per la protezione dei dati personali e Autorità garante della concorrenza e del mercato).

L'articolo **12** individua le materie nelle quali le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto, comunque, dei principi contenuti nel titolo I del Testo unico e dei principi desunti dall'articolo 16, comma 2, della legge di delega. E' appena il caso di segnalare che la legislazione regionale trova comunque un limite in quelle materie – come la concorrenza o i diritti della personalità – rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

L'articolo **13** reca le norme sul funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) istituiti dalla legge n. 249 del 1997, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge di delega.

L'articolo **14** detta le disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province di Trento e Bolzano, previste dall'articolo 26 della legge di delega.

L'articolo **15** disciplina l'attività di operatore di rete prevedendo il regime dell'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche. Conformemente al vigente quadro comunitario in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, (in particolare in forza del 14° considerando della direttiva 2002/20/CE – direttiva autorizzazioni), sono fatti salvi i criteri e le procedure specifiche per la concessione dei diritti di uso delle frequenze terrestri per la radiodiffusione sonora e televisiva, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri interessi generali. Il comma 2 specifica, al riguardo, che il diritto di uso delle frequenze è conseguito con distinto provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. b), della legge di delega. Si richiama, inoltre, il regime previsto dagli articoli 23 e 25 della legge di delega per la fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale su frequenze terrestri e l'obbligo, per l'operatore di rete digitale terrestre di rispettare le norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore dettate dall'Autorità con proprio regolamento (attualmente delibera n. 2 53/04/CONS del 3 agosto 2004).

L'articolo **16** disciplina l'attività del fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri di ambito non regionale o provinciale, sottoposto al regime dell'autorizzazione in base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge di delega e dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435 del 2001.

L'articolo **17** individua i contributi dovuti per l'autorizzazione di fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri, che risultano in atto già fissati dall'articolo 5 della citata delibera n. 435 del 2001.

L'articolo **18** prevede il rilascio da parte dei competenti organi della Regione o della Provincia delle autorizzazioni per fornitore di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, come stabilito dall'articolo 16, comma 2, lett. c), della legge di delega. Il comma 5 prevede che sino alla fissazione di criteri di rilascio delle anzidette autorizzazioni da parte dei competenti organi territoriali, le autorizzazioni siano rilasciate dalle Regioni e dalle Province secondo le previsioni della delibera dell'Autorità n. 435 del 2001.

L'articolo **19** rinvia la disciplina dell'autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici al regolamento che l'Autorità deve emanare secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge di delega.

Gli articoli **20** e **21** recano la disciplina delle autorizzazioni per fornitori di contenuti radiotelevisivi via satellite e via cavo secondo quanto previsto dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (attualmente, si tratta delle delibere n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000 e 289/01/CONS del 5 luglio 2001).

L'articolo **22** disciplina le trasmissioni radiotelevisive in chiaro simultaneamente irradiate su reti terrestri e su ogni altra rete di comunicazione elettronica. La norma originaria, dettata dall'articolo 3, comma 13 della legge 249 del 1997, prevedeva la simultanea trasmissione di programmi irradiati su frequenze terrestri analogiche anche via cavo e via satellite, al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive. Tale norma è stata adattata all'evoluzione tecnologica del settore, prevedendo la simultanea trasmissione su tutte le reti di comunicazione elettronica oggi disponibili (reti internet, reti di telefonia mobile), colmando così una lacuna normativa.

Il Capo V (articoli **23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30**) coordina tutte le norme vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica analogica e digitale, individuando il regime applicabile alla fase del passaggio tra le due tecnologie sino alla definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche. Secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 11, della legge di delega, il periodo di validità delle concessioni e autorizzazioni televisive analogiche (in scadenza a luglio 2005) può essere prolungato fino alla definitiva conversione delle trasmissioni in tecnica digitale, su domanda dei soggetti che già trasmettono contemporaneamente in entrambe le tecnologie e se, emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale del 50% della popolazione. Gli articoli in questione individuano, pertanto, tutte le norme applicabili alle emittenti televisive in tale periodo di transizione, relativamente alla durata e ai limiti dei titoli abilitativi, alla disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive digitali, alla trasmissione dei programmi e dei collegamenti elettronici, ai trasferimenti di impianti e rami d'azienda consentiti in base alla normativa vigente, alle disposizioni sugli impianti radiotelevisivi, alle diffusioni in contemporanea o interconnesse, alla ripetizione di programmi radiotelevisivi nazionali ed esteri. Relativamente al settore radiofonico l'articolo 24 riporta quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66/2001. Secondo tale normativa i soggetti

legittimamente operanti in ambito radiofonico possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, qualora in possesso dei requisiti ivi previsti, fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche analogiche che l'Autorità dovrà adottare solo dopo l'effettivo sviluppo del mercato della radiofonia digitale.

L'articolo **31** reca la disciplina del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b), della legge di delega, è sottoposto al regime dell'autorizzazione. In linea con il quadro comunitario, tale attività viene sottoposta al regime dell'autorizzazione che si consegue con la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Inoltre, viene richiamato l'obbligo di osservanza delle condizioni di accesso ai servizi previste dagli articoli 42 e 43 del citato Codice. È parso opportuno prevedere che la materia sia ulteriormente disciplinata dall'Autorità (che ha già emanato i regolamenti n. 216/00/CONS del 7 aprile 2000 e n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001) con proprio regolamento in virtù della competenza dalla stessa rivestita in materia di accesso, interconnessione ed interoperabilità dei servizi.

Il Titolo IV reca le norme a garanzia degli utenti disciplinando, in particolare:

- all'articolo **32** i telegiornali e giornali radio e il diritto di rettifica, come già previsto dall'articolo 10 della legge 223/90;
- all'articolo **33** i comunicati di organi pubblici, secondo la disciplina recata dall'articolo 10, comma 5, della legge 223/90 e dall'articolo 22, commi 1 e 2 della legge 103/75;
- all'articolo **34** gli obblighi e i divieti a tutela dei minori nella programmazione televisiva, secondo le previsioni dell'articolo 15 della legge n. 223/90 e dell'articolo 10 della legge di delega;
- all'articolo **35** la vigilanza e le relative sanzioni in base a quanto previsto dall'articolo 10 della legge di delega;
- all'articolo **36** le trasmissioni transfrontaliere, in recepimento della direttiva 97/36/CE, individuando i casi in cui l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni provenienti da Stati dell'Unione europea;
- all'articolo **37** le interruzioni pubblicitarie in base a quanto già previsto dalla legge 122 del 1998 e dal decreto ministeriale 425/91 per la pubblicità delle bevande alcoliche e del tabacco nonché dalla normativa in materia di pubblicità sanitaria;

- all'articolo **38** i limiti di affollamento pubblicitario, coordinando le norme dell'articolo 8 della legge n. 223/90 e successive modificazioni e gli articoli 7, comma 5 e 15, comma 8, della legge di delega. Detti limiti sono conformi a quelli dettati dalla direttiva 97/36/CE;
- all'articolo **39** le sponsorizzazioni, coordinando le norme dell'articolo 8 della legge 223/90 e dell'articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 545/96, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650/96;
- all'articolo **40** le televendite, in recepimento della direttiva 97/36/CE;
- all'articolo **41** la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 10, 11 e 12 e dall'articolo 25, comma 6, della legge di delega.

L'articolo **42** disciplina l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e la pianificazione delle frequenze coordinando i nuovi principi introdotti dall'articolo 12 della legge di delega, in recepimento al nuovo quadro comunitario sulle comunicazioni elettroniche, con le norme dettate dalla legge n. 66/2001 in merito alla pianificazione delle frequenze in tecnica digitale. Si conferma la ripartizione di competenze derivante dalla legge 249 del 1997 che attribuisce al Ministero delle comunicazioni l'adozione del Piano di ripartizione delle frequenze e all'Autorità l'adozione dei piani di assegnazione delle frequenze nel settore radiotelevisivo. Il comma 11, conformemente all'articolo 22 della legge di delega, attribuisce all'Autorità anche la competenza alla definizione del programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze. Alla medesima Autorità spetta inoltre di emanare il regolamento sui criteri generali di installazione delle reti garantendo parità di trattamento e non discriminazione.

L'articolo **43**, nel dettare norme a tutela della concorrenza e del mercato, disciplina le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni, in base ai nuovi principi introdotti dalla legge di delega, coordinandovi le norme dell'articolo 2 della legge n. 249 del 1997 non abrogate.

L'articolo **44** disciplina la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, in accordo con quanto previsto dalla legge n. 122/98 in recepimento della direttiva 97/36/CE.

Il titolo VII reca la nuova disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo e della concessionaria derivante dalla legge di delega. In particolare:

- l'articolo **45** definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, secondo quanto dispone l'articolo 17 della legge 112/2004;

- l'articolo **46** definisce i compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale, secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 112/2004. Il comma 3 richiama l'analoga disposizione sul servizio pubblico radiotelevisivo nella provincia autonoma di Bolzano di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 223/90
- l'articolo **47** disciplina il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in accordo con l'articolo 18 della legge 112/2004, garantendo che il finanziamento derivante dai proventi del canone di abbonamento alla radiotelevisione venga effettivamente ed esclusivamente impiegato per la realizzazione dei compiti di servizio pubblico. A tal fine si prevede che la società concessionaria predisponga il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente, in base ad uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con controllo da parte di una società di revisione nominata dalla concessionaria e scelta dell'Autorità. La correlazione tra gettito di canone e oneri da sostenere assume rilievo anche in sede di determinazione del canone di abbonamento da parte del Ministro delle comunicazioni;
- l'articolo **48** prevede la verifica dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 320/04 e dettaglia la procedura sanzionatoria in modo da garantire il principio del contraddittorio. Il procedimento può concludersi con un provvedimento che fissi un termine per l'eliminazione dell'infrazione rilevata, con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, con un provvedimento che disponga la sospensione dell'attività dell'impresa fino a 90 giorni.
- l'articolo **49** reca la nuova disciplina della concessionaria, secondo quanto dispone l'articolo 20 della legge di delega. In primo luogo vi è l'affidamento per una durata di 12 anni della concessione di servizio pubblico. Seguono disposizioni che, nel quadro dei principi del pluralismo, adeguano la disciplina della società a quella generale delle società per azioni, nella prospettiva della dismissione, almeno parziale, della partecipazione dello Stato nella RAI-Holding., secondo le previsioni dell'articolo 21 della legge di delega.

L'articolo **50** conferma l'attribuzione alla Commissione parlamentare di vigilanza della verifica del rispetto delle norme previste per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo in base all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 103/75, all'articolo 1 della legge n. 650 del 1996 e all'articolo 20 della legge 112/2004.

L'articolo **51** reca le disposizioni sulle sanzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia radiotelevisiva, coordinandovi tutte le norme previste dalla legge n. 223/90, dalla legge n. 249 del 1997, dalla legge n. 650 del 1996 e dai regolamenti dell'Autorità (attualmente il regolamento n. 78 del 1° dicembre 1998 in materia di concessioni televisive analogiche; il regolamento n. 538/01/CSP e successive modificazioni in materia di pubblicità; la delibera 54/03/CONS in materia di registrazione dei programmi; il regolamento n. 9/99 del 16 marzo 1999 in materia di tutela della promozione audiovisiva europea ed indipendente; la delibera 129/02/CONS e successive modificazioni sui dati contabili ed extracontabili).

L'articolo **52** individua le sanzioni di competenza del Ministero delle comunicazioni, che sono relative alla difforme utilizzazione degli impianti radiotelevisivi, alla revoca o decadenza dei titoli abilitativi per perdita dei requisiti o dichiarazione di fallimento, alle violazioni delle norme sull'uso efficiente dello spettro elettromagnetico.

L'articolo **53** detta il principio di specialità in base al quale le norme del testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiotelevisivi prevalgono sulle norme dettate in materia dal decreto legislativo n. 259 del 2003 recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo perseguiti, come espressamente prevede il 14° considerando della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

L'articolo **54** detta le abrogazioni resesi necessarie per assicurare il coordinamento delle norme vigenti e la miglior attuazione, nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 16, comma 1, della legge di delega.

Gli articoli **55** e **56** recano, rispettivamente, le disposizioni finali ed il termine di entrata in vigore del testo unico.

\* \* \* \* \*

Sullo schema di decreto legislativo recante codice della radiotelevisione ai sensi dell'art. 16 della legge 3 maggio 2004, n.212, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data

18 novembre 2004, ha espresso parere la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 16 dicembre 2004.

Successivamente, in data 26 gennaio 2005, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha espresso la propria intesa allegando alla delibera una serie di osservazioni.

Nella seduta del 28 gennaio 2005, il Consiglio dei Ministri ha nuovamente approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo, che ha tenuto conto di alcune modifiche richieste dall'Autorità.

Nell'adunanza del 16 febbraio 2005 la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole allo schema di testo unico, esprimendo alcune puntuali osservazioni.

Le Commissioni riunite VII e IX della Camera dei deputati e VIII del Senato della Repubblica hanno espresso parere rispettivamente in data 12 maggio 2005 e 5 maggio 2005.

Tutte le condizioni espresse nel parere delle Commissioni VII e IX nonché le osservazioni c), d) (ad eccezione delle sanzioni per violazioni in materia di tutela di minori) ed e) sono state integralmente recepite nel testo, mentre le rimanenti osservazioni sono state giudicate inaccoglibili in quanto comportanti modifiche all'attuale disciplina non autorizzate dalla norma di delega.

La medesima valutazione è stata operata per le osservazioni dell'VIII Commissione del Senato, pressochè identiche.

Il provvedimento, dopo la terza approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri nel testo modificato, dovrà essere nuovamente rimesso alla Conferenza Stato – Regioni ed alle competenti Commissioni parlamentari per il parere definitivo.

Esso non comporta oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, non si provvede a redigere relazione tecnico-finanziario.